

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6866 del 21/12/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). MODIFICA NON SOSTANZIALE. DITTA GRUPPO FINI SPA (Imp. v. CONFINE N. 1583) RAVARINO (MO). Rif. Prot. n. 414/2017 SUAP Unione Comuni del Sorbara. Rif. Prat. n. 20934/2017 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-7020 del 18/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
MODIFICA NON SOSTANZIALE.

DITTA **GRUPPO FINI SPA (Imp. v. CONFINE N. 1583) RAVARINO (MO).**

Rif. Prot. n. 414/2017 SUAP Unione Comuni del Sorbara.

Rif. Prat. n. 20934/2017 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 1, prevede che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 6/2/2014 la Ditta GRUPPO FINI S.P.A., avente sede legale in comune di Ravarino (MO), v. Confine n. 1583, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Ravarino, v. Confine n. 1583, ha presentato al SUAP

territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti con prot. n. 21395/9.13 in data 25/02/2014.

La domanda di cui sopra è stata sostituita dalla documentazione assunta agli atti della Provincia di Modena in data 2/10/2014 con prot. n. 95784/9.13 e con prot. n. 95782/9.13.

In data 3/11/2014 con nota prot. n. 4750 il SUAP territorialmente competente ha avanzato richiesta di elementi integrativi; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento. In data 11/12/2014 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 118715/9.13;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua produzione industriale di conserve alimentari e produzione pasta fresca.

Durante l'iter istruttorio sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Ravarino, prot. n. 9413 del 14/10/2014, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di Arpa Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 15185 del 28/11/2014, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Ravarino al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, acquisito agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 14725 del 12/02/2015; che richiama il parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPA Distretto Centro Modena con atto protocollo n. PGMO/2014/14982 del 25/11/2014;
- parere favorevole prot. n. 4478 del 16/10/2014 di ARPA- Servizio Territoriale Distretto Area Centro-Modena al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali;

A seguito di tale domanda è stata rilasciata Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione della Provincia di Modena n. 105 del 20/2/2015, comprensiva di Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico;

In data 29/8/2017 la Ditta GRUPPO FINI SPA, ha presentato al SUAP territorialmente competente, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 4/9/2017 con prot. n. 17363, la comunicazione di Modifica Non Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativa alla modifica dell'Allegato Acqua e senza variazioni degli allegati Aria e Impatto Acustico.

La domanda è stata perfezionata con la documentazione integrativa volontaria assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 11/9/2017 con prot. n. 17762.

Dalla documentazione pervenuta risulta l'intenzione di realizzare una nuova condotta della lunghezza di circa 85 metri, che riceve gli scarichi industriali denominati S01, S02 e quello di acque meteoriche S03, con recapito finale S10 in fosso interpodereale recapitante a sua volta in canale di bonifica.

Valutata la ammissibilità della richiesta avanzata dalla ditta, si ritiene:

- di aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica dell'Allegato Acqua;
- di provvedere d'ufficio ad integrare nell'aggiornamento della vigente A.U.A. gli Allegati Aria e Impatto Acustico, senza apportare variazioni, non essendo intervenute modifiche rispetto alla condizione già autorizzata;
- di revocare l'A.U.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo;

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di adottare l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli art. 3 e art. 6 comma 1) del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta GRUPPO FINI SPA per l'impianto ubicato in comune di Ravarino, v. Confine n. 1583 che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 105 del 20/2/2015;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di stabilire che il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 20/2/2030;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali o di acque reflue industriali assimilabili alle domestiche in acque superficiali	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Ravarino

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni del Sorbara, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta GRUPPO FINI SPA (Imp. v. CONFINE N. 1583) RAVARINO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in acque superficiali

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta GRUPPO FINI S.P.A., con sede legale e stabilimento ubicato a Ravarino via Confine, 1583, svolge attività di produzione industriale di conserve alimentari e produzione pasta fresca.

A seguito di Comunicazione di Modifica Non Sostanziale, presentata al SUAP il 28/08/2017 ed integrata in data 07/09/2017, per la realizzazione di una nuova condotta della lunghezza di circa 85 metri, che riceve gli scarichi industriali denominati S01, S02 e quello di acque meteoriche S03, con recapito finale S10 in fosso interpodereale recapitante a sua volta in canale di bonifica.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si avrà pertanto la seguente configurazione:

- gli scarichi S04, S05, S06, S07 di tipo meteorico sono convogliati nel fosso interpoderale che confluisce nel canale di bonifica denominato Dogaro Levante. Gli scarichi meteorici indicati con S08 e S09 confluiscono nella scolina di via Confine;
- le acque reflue domestiche dell'abitazione del custode, degli uffici e degli spogliatoi, previo trattamento mediante fosse biologiche e Imhoff, sono convogliate all'impianto di depurazione a fanghi attivi aziendale;
- le acque di raffreddamento provenienti dalle celle frigo, vengono recuperate e riciclate mediante torre evaporativa;
- le acque di raffreddamento degli sterilizzatori insieme alle acque di spurgo della torre evaporativa, confluiscono in vasca di stoccaggio per essere riutilizzate nel processo produttivo. Quelle in esubero vengono scaricate in acque superficiali mediante troppo pieno (ex Scarico S2), e convogliate nella nuova condotta (nuovo scarico S10) che scarica nel fosso interpoderale, che confluisce nel canale di Bonifica "Dogaro Levante";
- le acque reflue derivanti dal lavaggio delle linee, dei locali, della materia prima quando necessario, e dei reflui di origine domestica, sono convogliate, previo trattamento nell'impianto di depurazione a fanghi attivi, in acque superficiali (ex scarico S01) mediante nuova condotta che scarica nel fosso interpoderale che confluisce nel canale di Bonifica "Dogaro Levante" scarico S10;

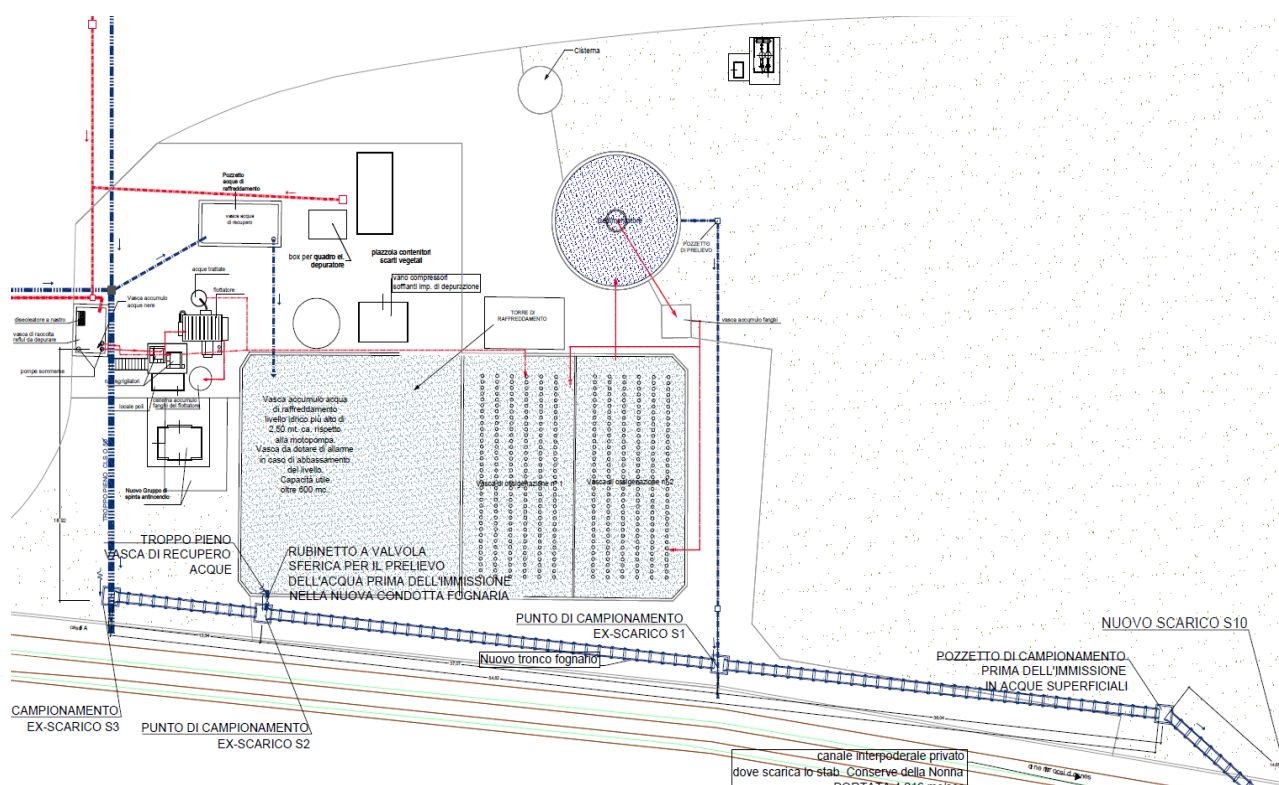


Illustrazione: Estratto tavola rete fognaria

- ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/2006, le acque reflue trattate nell'impianto di depurazione e le acque di raffreddamento scaricate in acque superficiali sono classificate come **"acque reflue industriali"**.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Visto il parere favorevole, prot. n. 4478 del 16/10/2014, di ARPA Servizio Territoriale Distretto Area Centro - Modena al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali;

Richiamata la Determinazione Provinciale di AUA n.105 del 20/02/2015, con la quale la ditta in oggetto è stata autorizzata allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla Comunicazione di modifica non sostanziale citata.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1) E' autorizzato il gestore ditta GRUPPO FINI SPA, con insediamento posto a Ravarino (MO), via Confine, n. 1583, a scaricare le acque reflue di processo, nella quantità complessiva indicativa di 85.000 mc/anno, nonché le acque di raffreddamento derivanti dall'attività di produzione industriale di conserve alimentari e produzione pasta fresca, nel fossato interpodereale adiacente la proprietà e confluyente nel Collettore Dogaro Levante;

2) gli scarichi delle acque reflue derivanti dal lavaggio delle linee, dei locali e, quando necessario, della materia prima, previo trattamento nell'impianto di depurazione a fanghi attivi, (ex scarico S01) e delle acque di raffreddamento degli sterilizzatori insieme alle acque di spurgo della torre evaporativa, mediante troppo pieno (ex scarico S02), devono avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/2006;

3) il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore; l'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;

4) s'individuano come manufatti di prelievo, ai fini dei campionamenti fiscali:

- Pozzetto di ispezione posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione aziendale per le acque di processo,
- Troppo pieno della vasca di accumulo per le acque di raffreddamento (rubinetto a valvola sferica prima dell'immissione nella nuova condotta fognaria).

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;

5) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto. Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli **autocontrolli** analitici effettuati **almeno 4 volte all'anno**, con riferimento ai seguenti parametri: Ph, BOD 5; COD, solidi sospesi, azoto ammoniacale, azoto nitrico, grassi e oli animali/vegetali, fosforo totale, tensioattivi totale;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
- i quantitativi di fanghi prodotti e la relativa destinazione;
- registro di carico e scarico aggiornato, ai sensi della vigente normativa;

6) devono essere mantenuti in efficienza i contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi;

7) i fanghi di risulta dell'impianto di depurazione possono trovare recapito in impianti di smaltimento diversi a seconda della tipologia del rifiuto e secondo le seguenti priorità:

- sul suolo, per i fanghi biologici, previa Autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs 99/92 integrata nell'Autorizzazione Unica Ambientale;

- in idoneo impianto di valorizzazione dei fanghi (impianto di compostaggio);
- in idoneo impianto di trattamento di rifiuti, autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006.

Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta GRUPPO FINI SPA (Imp. v. CONFINE N. 1583) RAVARINO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta GRUPPO FINI SPA svolgente attività di produzione industriale di conserve alimentari e produzione pasta fresca, è legittimata ad esercire gli impianti ubicati in comune di Ravarino (MO), v. Confine n. 1583, come da Allegato ARIA alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 105 del 20/2/2015, per la seguente configurazione:

- la produzione di emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione nn. da 1 a 13/1, 14, 15, da 16 a 28, 29, 30, da 33 a 39, 50, da 51 a 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79;
- il seguente consumo di materie prime:

- Zucchero	346	t/anno
- Olio	241,5	t/anno
- Sale	39	t/anno
- Acido citrico	12,1	t/anno
- Acido lattico	0,3	t/anno
- Pectina	4,7	t/anno
- Frutta e ortaggi	11.400	t/anno
- Carni	100	t/anno
- Pesce	6,7	t/anno
- Lattiero caseari	4,7	t/anno
- Spezie e aromi	3,5	t/anno
- Detergenti alcalini e disinfettanti	4,2	t/anno
- Gas per saldatura	50	l/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Ravarino, prot. n. 9413 del 14/10/2014;
- parere favorevole di Arpa Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 15185 del 28/11/2014, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente alle emissioni in atmosfera, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA della Provincia di Modena n. 105 del 20/2/2015 si provvede ad integrare nel presente Allegato Aria il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta GRUPPO FINI SPA con impianti ubicati nel comune di Ravarino, V. Confine n. 1583, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1-13/1 - VALVOLE DI SICUREZZA/ASPIRAZIONE ARIA AMBIENTE

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 - CALDAIA MINGAZZINI (6,2 MW) A GAS METANO

portata massima	7300	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

PUNTO DI EMISSIONE N. 15 - CALDAIA TERMOTECNICA (8,4 MW) A GAS METANO

portata massima	10000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

PUNTO DI EMISSIONE N. 16-28 - VALVOLE DI SICUREZZA/ASPIRAZIONE ARIA AMBIENTE

PUNTO DI EMISSIONE N. 29 - CALDAIA UFFICI (24 KW)

PUNTO DI EMISSIONE N. 30 - CALDAIA SALA RIUNIONI (24 KW)

PUNTO DI EMISSIONE N. 33-49 - VALVOLE DI SICUREZZA/ASPIRAZIONE ARIA AMBIENTE

PUNTO DI EMISSIONE N. 50 - SALDATURA

portata massima	1500	Nmc/h
altezza minima del camino	6,5	m
durata	02	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 51-70 - VALVOLE DI SICUREZZA/ASPIRAZIONE ARIA AMBIENTE

PUNTO DI EMISSIONE N. 71 - SILO FARINE

portata massima	800	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	01	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A MANICHE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 72 - SILO FARINE

portata massima	800	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	01	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A MANICHE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 73 - SILO FARINE

portata massima	800	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	01	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A MANICHE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 74 - SILO FARINE

portata massima	800	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	01	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A MANICHE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 75 - IMPASTATRICI

portata massima	2000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m

durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A MANICHE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 76 - PASTORIZZATORI

portata massima	1500	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	16	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 77 - PASTORIZZATORI

portata massima	1500	Nmc/h
altezza minima	10	m
durata	16	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 78 - PASTORIZZATORI

portata massima	1500	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	16	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 79 - PASTORIZZATORI

portata massima	1500	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	16	h/g

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul “Registro degli autocontrolli” o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l’attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l’anomalia di funzionamento, il guasto o l’interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall’impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto stesso (fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell’impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell’esercizio dell’impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l’impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell’evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l’attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L’impresa esercente l’impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ☐ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ☐ metodi normati e/o ufficiali
- ☐ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e	UNI EN 15259:2008

campionamento	UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911:2013
Temperatura di emissione	UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS)	UNI EN 13284-1:2003
Materiale Particellare	UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 14 (portata e NOx), 15 (portata e Nox), 50 (portata e polveri) e 75.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito “Registro degli autocontrolli” con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell’impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell’impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall’accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall’articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell’evoluzione dello stato di qualità dell’aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all’aggiornamento dell’autorizzazione.

Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta GRUPPO FINI SPA (Imp. v. CONFINE N. 1583) RAVARINO (MO)

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta GRUPPO FINI SPA, svolgente attività di produzione industriale di conserve alimentari e produzione di pasta fresca, è autorizzata all'utilizzo di sorgenti di rumore negli impianti ubicati in comune di Ravarino, v. Confine n. 3, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 105 del 20/2/2015, per la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: centrale termica a pieno regime; impianto di depurazione delle acque in funzione; chiller di raffreddamento in funzione; impianto di lavaggio, denocciolatura e scottatura prugne (esterno) in funzione; traffico regolare ma sostenuto sulla via di accesso allo stabilimento (via Muzza sud); silos per la farina; pastorizzatori.

- Le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);

- la ditta è inserita all'interno di una classe III, con limiti pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte;

- i ricettori sensibili più prossimi allo stabilimento sono individuati in una cascina agricola posta ad ovest del confine aziendale, posta a circa 245 metri, nonché in un agglomerato agricolo posto a sud del confine aziendale, posto a circa 88 metri;

- i livelli sonori (previsionali) misurati assicurano il rispetto dei valori limiti di zona per i ricettori considerati;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Ravarino al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, acquisito agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 14725 del 12/02/2015; che richiama il parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPA Distretto Centro Modena con atto protocollo n. PGMO/2014/14982 del 25/11/2014;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente all'inquinamento acustico, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione AUA della Provincia di Modena n. 105 del 20/2/2015 si provvede ad integrare nel presente Allegato Impatto Acustico il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Ravarino, via Confine n. 1583, - foglio 24, mappale 189159 -, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta GRUPPO FINI SPA, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.
- 2) In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante. Allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico.
- 3) Le sorgenti di rumore da installare / utilizzare, nonché le modalità di installazione / uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.